

circ. n. 125 del 30/10/2003

Oggetto: Demolizione veicoli: aspetti normativi. Circolare n.87 del 04.07.2003

Si fa seguito alla circolare n.87 del 04.07.2003 per far riferimento alle modifiche introdotte dal Decreto legislativo del 24/6/2003 n.209 , evidenziate dal Deposito Principale di Trieste e dall'Ispettorato di Bari.

Nella fattispecie ci si trova di fronte ad un problema di coordinamento tra due normative, l'una avente carattere proprio di specialità riguardo la materia della repressione del contrabbando di tabacchi lavorati (L.19/3/2001 n.92), l'altra, emanata in attuazione della direttiva CE 2000/53, relativa invece al trattamento dei veicoli fuori uso (legge 24/6/2003 n.209).

La necessità di coordinamento, in particolare, concerne la competenza alla cancellazione presso il P.R.A. dei veicoli rottamati.

Infatti, mentre la legge n.92 del 19/3/2001 al III comma del modificato articolo 301 bis del T.U.L.D. sancisce che " ...in caso di rottamazione la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto su richiesta dell'Amministrazione finanziaria", la legge n.209 del 24/6/2003, pur disponendo al comma 8 dell'art.5 la suddetta competenza del veicolo fuori uso in capo al titolare del centro di raccolta, fa salvo nel contempo, quanto disposto dal comma 2 dell'art.3 della legge medesima.

Nel comma di legge sopra richiamato, è sancito infatti che "...è comunque considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione...".

In realtà le due norme richiamate hanno ambiti molto differenti, l'una volta a garantire una celere ed efficace azione per l'eliminazione dei reperti sequestrati, l'altra volta a regolamentare la normale gestione dei centri autorizzati alla demolizione dei mezzi di trasporto.

Pertanto, il coordinamento tra le due norme può trovare applicazione nel senso di attribuire un potere all'Amministrazione finanziaria di procedere alla cancellazione, qualora l'operazione avvenga prima della consegna al centro di raccolta del mezzo di trasporto, ovviamente privo di targhe; successivamente a tale momento, la legge consente l'operazione unicamente al titolare del centro di raccolta.

Ben può, peraltro, l'Amministrazione, in base al comma 8 dell'art.5 della legge della legge 24/6/2003 n.209, consentire che tale operazione sia effettuata direttamente dal titolare del centro di raccolta, nel rispetto però dei criteri del citato art.301 bis che impongono all'Amministrazione Finanziaria la dovuta vigilanza, sia in ordine all'effettiva esenzione di qualsiasi tributo o diritto, sia in ordine all'effettiva eliminazione dei documenti di immatricolazione del veicolo rottamato.

Resta salva comunque la facoltà di adottare gli strumenti che codesti uffici periferici riterranno più opportuni, al fine di garantire i doveri di vigilanza connessi a quanto sancito dalla normativa vigente.